



CF-03-26 AVVISO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI NEI QUARTIERI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO

1. OBIETTIVI

- 1.1 Il Comune di Ascoli Piceno, in attuazione dell'indirizzo strategico *Ascoli, il commercio e il patrimonio* della Missione 14 *Sviluppo Economico e competitività*, del DUP 2026-2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 30/10/2025 intende attuare una strategia di rafforzamento del tessuto commerciale locale anche attraverso un sostegno economico per le attività del territorio.
- 1.2 L'obiettivo è quello di promuovere ed incentivare l'apertura di nuove attività commerciali (sono quindi esclusi i subingressi) attraverso la concessione di un contributo straordinario una tantum a fondo perduto. La programmazione della misura prevede un arco temporale triennale e un totale di risorse pari a euro 75.000,00 nel triennio, ripartite secondo il seguente cronoprogramma territoriale:

Annualità	Area di riferimento	Tipologia di attività	Risorse in euro
2025	Centro storico	Nuove attività commerciali non alimentari	25.000,00
2026	Quartieri	Nuove attività commerciali non alimentari	25.000,00
2027	Periferie	Nuove attività commerciali non alimentari	25.000,00

- 1.3 **Per le aperture, che dovranno avvenire entro e non oltre il 31/12/2026**, il riferimento territoriale per l'annualità 2026 è l'ambito nei quartieri del Comune di Ascoli Piceno, come individuati dalla cartografia prodotta dal Servizio Informativo Territoriale dell'Ente (sede operativa o unità locale).

2. SOGGETTI BENEFICIARI

- 2.1 Per l'annualità 2026 possono presentare domanda sul presente bando le micro e piccole imprese del commercio al dettaglio in sede fissa del settore non alimentare che eserciteranno la loro attività nei quartieri del Comune di Ascoli Piceno, come individuati dalla cartografia prodotta dal Servizio Informativo Territoriale dell'Ente (sede operativa o unità locale a condizione che:
- siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio;
 - al momento della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato l'istanza di autorizzazione/SCIA di apertura, ovvero, abbiano presentato l'istanza di autorizzazione/SCIA di nuova attività dopo il 01/01/2026;
 - che non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggetto a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
- 2.2 Non rientrano tra i soggetti beneficiari le seguenti di attività:
- attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni)
 - attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.)
 - attività di farmacie e parafarmacie
 - attività di noleggio
 - attività di solo commercio elettronico (ecommerce)
 - attività di rivendite di carburanti
 - attività di commercio all'ingrosso

- attività di monopolio
- attività di somministrazione alimenti e bevande
- commercio alimentare
- le forme speciali di vendita di cui alla L.R. n. 22/2021 - titolo II – Capo I – Sezione II.
- attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante distributori automatici;
- attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare;
- attività di “money change”, “phone center”, “internet point” e “money transfer” e affini e/o assimilate esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
- attività di “compro-oro” all’ingrosso e al dettaglio;
- attività autorizzate per la raccolta scommesse e/o l’installazione di apparecchi per la vincita in denaro, di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- attività di servizi postali e pagamenti inclusi quelli afferenti le attività di spedizione di pacchi, vendite di prodotti postali, gestione di conti correnti, servizi finanziari come pagamenti e trasferimenti di denaro, servizi finanziari in genere;
- attività di servizi immobiliari, finanziari, assicurativi e affini;

2.3 Un’impresa può presentare domanda di contributo per un’unica unità locale dove svolge in modo continuativo la sua attività di commercio in sede fissa del settore non alimentare (a titolo esemplificativo se un’impresa ha la proprietà/gestione di due negozi di abbigliamento non può presentare due domande di contributo).

3. CONTRIBUTO ED ENTITA’ DELL’AIUTO

- 3.1 Il contributo concesso è pari al massimo a complessivi euro 5.000,00 (IVA inclusa) per ogni nuova attività purché l’importo totale delle spese di apertura sostenute superi tale importo. In caso contrario il contributo sarà al massimo pari alle spese sostenute.
- 3.2 Gli interventi finanziati devono essere conformi alla regola del “de minimis”.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 Spese per investimenti (in conto capitale):

- opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni come insegne, comprese quelle di Bottega storica, vetrine, saracinesche, ecc.);
- installazione o ammodernamento di impianti (es. impianto elettrico, idraulico, climatizzazione, videosorveglianza, ecc.);
- arredi;
- macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate, purché ad uso esclusivo dell’unità locale;
- realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web relativi alla nuova attività;
- acquisto e installazione o sostituzione di impianti led (relamping)
- pedane, rampe per l’accesso ed altri interventi finalizzati al superamento di barriere architettoniche (esempio strutture per ampliamento camerini o arredi specifici), purché non agevolati dal bonus barriere architettoniche, Legge n. 197/2022 - legge di bilancio 2023 - articolo 1, comma 365.

4.2 Spese di parte corrente aventi natura accessoria rispetto alle spese di investimento:

- canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
- spese di promozione, comunicazione pubblicità (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- spese per acquisto di merci e forniture per la vendita.

4.3 Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili alla nuova apertura al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 01/01/2026 fino al 31/12/2026;

Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura. Si precisa che le spese dovranno:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa dell'operazione oggetto di agevolazione;
- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzii il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti;
- essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente avviso.

Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

5. SPESE NON AMMISSIBILI

5.1 Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

- le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- i lavori in economia;
- le spese per il leasing di impianti, arredi, attrezzature e veicoli;
- i pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari);
- le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- le spese per il personale;
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- le spese per attività di intermediazione immobiliare;
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento.

5.2 È fatto divieto di cumulo degli aiuti con altri aiuti concessi in ambito locale, regionale o statale per le stesse spese ammesse.

6. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

6.1 L'istanza, redatta sulla base del modello in allegato A dovrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso solo ed esclusivamente via pec al protocollo dell'Ente all'indirizzo: comune.ap@pec.it. **Il termine della presentazione della domanda è il 31/12/2026 e l'apertura effettiva della nuova attività deve avvenire necessariamente entro il 31/12/2026.**

6.2 **Nell'oggetto della pec deve essere inserito (a pena di non ammissibilità della domanda) il seguente testo "CF-03-26 AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI NEI QUARTIERI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO"** (con particolare riferimento al Codice procedura CF-03-26). Le domande pervenute in altri modi sono irricevibili e, quindi, nulle ai fini dell'ammissione del contributo

concedibile.

- 6.3 L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione o malfunzionamento dell'indirizzo di posta elettronica dell'istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda per le future comunicazioni (si raccomanda di utilizzare un indirizzo mail abilitato e controllare anche la cartella di SPAM).
- 6.4 Nell'istanza il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti. Il Comune di Ascoli Piceno effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.
- 6.5 Si specifica inoltre che:
- l'istanza deve essere presentata dal titolare o legale rappresentante, o da altri soggetti (ad esempio studi commerciali, associazioni di categoria, ecc. solo se formalmente delegati) a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso;
 - nel caso di soggetto delegato (commercialista, sindacato, patronato) tale delega va allegata all'istanza;
 - la chiusura della presentazione delle domande avverrà **alle ore 13.00 del giorno del 31/12/2026 e l'apertura effettiva della nuova attività deve avvenire necessariamente entro il 31/12/2026;**
 - per l'ordine di arrivo faranno fede la data e l'ora del protocollo comunale in ingresso. In caso di istanze pervenute nella stessa data farà fede l'orario di ricezione a sistema della pec in ingresso;
 - l'istanza redatta, come da allegato A, deve essere accompagnata da un preventivo di massima - sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 - delle spese che si prevede di sostenere e che siano compatibili con quelle ammesse ai sensi del paragrafo 4;
- 6.6 **Non è possibile modificare la domanda presentata.** Nel caso vengano inserite più domande di contributo relative al presente avviso, **verrà presa in considerazione solo l'ultima inserita**, in base al numero di protocollo assegnato. Nel caso invece si ravvisi la necessità di ritirare la domanda, anche successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle stesse, è necessario presentare la richiesta tramite pec inoltrata al seguente indirizzo: comune.ap@pec.it.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE

- 7.1 Sono ammissibili a contributo le domande che presentano le seguenti caratteristiche:
- sono presentate da soggetti che possono essere beneficiari in base a quanto contenuto nel precedente punto 2;
 - sono corredate da tutti i documenti richiesti al precedente punto 6. Le domande incomplete saranno considerate improcedibili e quindi nulle;
 - sono pervenute nei termini.
- 7.2 Al ricevimento dell'istanza verrà attribuito un numero d'ordine di ricezione che verrà comunicato alla pec/indirizzo mittente;
- 7.3 **L'ammissibilità delle istanze non costituisce in alcun modo ammissione a contributo** in quanto dovranno essere verificati i requisiti del beneficiario, l'effettiva apertura dell'attività entro il 31/12/26 e l'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute.

8. AMMISSIONE A CONTRIBUTO

- 8.1 Le domande saranno verificate in base alla regolarità formale, alla completezza della documentazione al rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione;
- 8.2 All'esito dell'istruttoria, che sarà effettuata entro 30 gg dalla scadenza dei termini del presente avviso, verrà redatta la graduatoria **provvisoria secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle istanze;**
- 8.3 **le istanze in graduatoria saranno ammesse a contributo** sulla base delle risorse disponibili e fino ad

esaurimento del fondo.

9. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 9.1 Sulla scorta della graduatoria di ammissione a contributo verrà richiesto, con nota formale assegnando un termine di 10 giorni, ai soggetti beneficiari:
- **la prova dell'effettiva apertura della nuova attività** che dovrà pervenire mediante comunicazione nelle forme di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e contenere il riferimento al protocollo dell'istanza di autorizzazione/SCIA presentata al SUAP nell'anno 2026;
 - **la trasmissione di copia delle fatture e dei pagamenti sostenuti** (secondo i requisiti specificati nel paragrafo 4);
- 9.2 Il Comune di Ascoli Piceno si riserva la facoltà di chiedere i chiarimenti e le integrazioni documentali che si renderanno necessari. I termini per la risposta specificati nella richiesta non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari dalla data della richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale dell'intera domanda;
- 9.3 All'esito delle verifiche verrà confermata la graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 8 ovvero, in caso di esclusione del richiedente o di riconoscimento di minori spese, verranno ammessi 1 o più istanti mediante scorrimento della stessa;
- 9.4 I nuovi soggetti ammessi a finanziamento riceveranno comunicazione nei modi di cui al punto 9.1;
- 9.5 All'esito delle verifiche, con determina dirigenziale, verrà approvato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi e dei contributi a fondo perduto concedibili.
- 9.6 Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'approvazione definitiva dell'elenco beneficiari. Il Comune effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Comune, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.
- 9.7 Non potranno essere liquidati i contributi eventualmente assegnati ai soggetti che dovessero risultare debitori e/o in contenzioso con il Comune di Ascoli Piceno.
- 9.8 Le relative fatture o documenti contabili non potranno essere utilizzati per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici o privati;
- 9.9 Eventuali risorse non assegnate andranno a implementare la dotazione dell'esercizio 2027.

10. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 10.1 I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
- mantenere aperta l'unità locale destinataria del presente contributo per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo stesso;
 - non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo, fatta eccezione per le merci per un periodo di almeno 2 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - conservare per un periodo di almeno 3 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
 - accettare i controlli che il Comune e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione all'attività e collaborare al loro corretto svolgimento;
 - predisporre, secondo un modello che sarà allegato alla comunicazione di assegnazione, ed esporre presso l'attività che è stata oggetto del contributo un cartello informativo che contenga il logo del Comune di Ascoli Piceno

11. DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

11.1 Il contributo concesso in attuazione del presente avviso pubblico viene revocato qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l'investimento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso a contributo;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni de minimis (Regolamento UE n.1407/2013);
- si rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento dandone comunicazione al Comune di Ascoli Piceno mediante PEC all'indirizzo comune.ap@pec.it

11.2 In caso di revoca del contributo erogato i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso legale in vigore alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

11.3 La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

12. ISPEZIONI E CONTROLLI

12.1 Il Comune può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare l'effettiva fruizione dei servizi e l'effettivo acquisto dei beni oggetto dell'agevolazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli "de minimis", la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute.

13. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente alla definizione di PMI;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni".
- Legge Regionale 5 agosto 2021, n. 22 Disciplina dell'attività Commerciale della Regione Marche;
- Regolamento Regionale 7 giugno 2022 n. 4 Disciplina dell'attività di commercio in sede fissa;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 22/04/2026 ad *oggetto Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 2026/2028 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)*. – *Approvazione*.
- Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 30/10/2025 si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2026 si è provveduto ad approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2026 si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2026-2028 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.LGS. n. 118/2011);
- Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 30/03/2026 si è provveduto ad approvare il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, in forma ordinaria, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge del 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132;

14. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono agli interessati le seguenti informazioni:

- Il Titolare del trattamento è il Comune di Ascoli Piceno con sede in Piazza Arringo 7 36100 Ascoli Piceno
- Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Ascoli Piceno è Rete Entionline All Privacy nella persona della Dott.ssa Nadia Corà raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: consulenza@entionline.it nominato con decreto sindacale n.48 del 13/11/2019;
- Dato personale: secondo l'art. 4 – n. 1- del Regolamento Ue n. 2016/679, per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato). Nell'ambito dell'Avviso per la concessione di contributi a favore delle micro, piccole e medie e imprese, la presente informativa è rivolta alle persone fisiche.
- Finalità e base giuridica: il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione della domanda di adesione del presente avviso. I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento Ue e dell'art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali
- Tipologie dei dati trattati. la gestione del procedimento comporta il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda di partecipazione all'Avviso nonché dei dati necessari a verificare, nell'ambito delle attività istruttorie, il possesso dei requisiti previsti tra cui la regolarità contributiva e la conformità alla normativa antimafia.
- Natura del trattamento: Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione all'Avviso nonché agli adempimenti conseguenti inerenti la procedura.
- Modalità di trattamento: Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e viene effettuato anche con modalità informatizzate coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento Ue n. 2016/679, con particolare riguardo alla consultazione e al raffronto delle informazioni disponibili e/o in possesso di terzi ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, della veridicità delle dichiarazioni rese.
- Comunicazione e diffusione: I dati personali, nei casi previsti da disposizioni normative in materia, potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti come Enti previdenziali per le relative verifiche, Autorità giudiziaria o Polizia giudiziaria. I dati personali non sono oggetto di diffusione, salvo la pubblicazione delle informazioni necessarie per gli adempimenti previsti in materia di trasparenza. A tal fine si prevede la pubblicazione dei provvedimenti approvati dagli organi competenti e degli elenchi/graduatorie dei soggetti destinatari dei contributi. I dati verranno comunicati a Regione Lombardia, a Finlombarda Spa in qualità di soggetto fornitore incaricato dell'assistenza tecnica per lo svolgimento delle istruttorie, e ad ogni altro soggetto necessario ai fini del Bando.
- Categorie di destinatari: i trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.
- Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento del procedimento con particolare riguardo alla gestione amministrativa-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione.
- Trasferimento dati verso paesi terzi: i dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all'esterno dell'Unione Europea;
- Diritti degli interessati: gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se

sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali sopra indicato;

- Diritto di reclamo: si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

14.2 Responsabile del Procedimento è la Phd Ing. Coccia Milena Dirigente del Settore 5 del Comune di Ascoli Piceno;

14.3 Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta contattando il servizio SUAP all'indirizzo pec: comune.ap@pec.it

15. PUBBLICAZIONE E INPUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

Il presente avviso e la domanda di ammissione sono pubblicati all'apposita sezione del sito web istituzionale e all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura selettiva è la Responsabile del Servizio SUAP Dott.ssa Cinzia Mascetti presso i cui uffici è possibile rivolgersi per informazioni (tel. 0736/298262 – 303 – 254).

16. DOTAZIONE FINANZIARIA

16.1 L'onere derivante dall'esecuzione del presente atto è pari, per l'anno 2026, ad € 25.000,00 a carico del capitolo 14900.11, codice 1.04.03.99.999 del bilancio 2026/2028 esercizio finanziario corrente ad oggetto "*Contributi nuove attività Centro storico*" e rientrano nella dotazione di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. n. 97 del 30/10/2025 con la quale si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028;

17. RICORSO

17.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di diniego dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione in forma digitale del provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5

Ing. PhD Milena Coccia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs n. 82/2005